



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 04/01/2021

Alle Aziende Clienti.

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2021.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, la **Legge n. 178**.

Riportiamo in sintesi le misure riguardanti la nostra materia, notando che gli incentivi alle assunzioni rischiano di avere uno scarso successo, per i requisiti richiesti e per le stringenti regole applicative.

STABILIZZAZIONE DETRAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati prevista originariamente per il solo secondo semestre 2020. Ricordiamo che l'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, è riconosciuto **un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi** (quarantotto mesi per assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), **nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo **non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato**.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (regolarità contributiva, rispetto CCNL, rispetto diritti di precedenza, ecc.), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro **che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa**, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'efficacia dell'incentivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ed è soggetta al limite previsto dal Temporary Framework per gli aiuti Covid di euro 800.000.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE

Per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale è riconosciuto un **esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**.

La durata dell'esonero è **pari a 12 mesi elevabili a 18** in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Da un intreccio normativo contenuto nella legge di bilancio riteniamo, salvo diverse successive indicazioni, che le donne debbano trovarsi alternativamente nelle seguenti condizioni:



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaapostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate o impiegate in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'efficacia dell'incentivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ed è soggetta al limite previsto dal Temporary Framework per gli aiuti Covid di euro 800.000.

DECONTRIBUZIONE SUD

Al fine di contenere il perdurare gli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, **è previsto un esonero contributivo parziale fino al 31 dicembre 2029, in favore dei datori di lavoro che operano nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, modulato come segue:

- a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al Temporary Framework per gli aiuti Covid (che prevede un limite massimo complessivo di euro 800.000), mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

ESTENSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario (Fis e Fsba) e del trattamento di integrazione salariale in deroga **per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.** Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane.

Gli ammortizzatori sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2021).





Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, **che non richiedono il nuovo ammortizzatore sociale di 12 settimane** è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

L'efficacia dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ed è soggetta al limite previsto dal Temporary Framework per gli aiuti Covid di euro 800.000.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

RIENTRO AL LAVORO DELLE MADRI LAVORATRICI

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, viene incrementato il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.

CONGEDO DI PATERNITÀ

È esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale.

E' incrementato da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l'anno 2021.

Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaapostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

LAVORATORI FRAGILI

Viene esteso al periodo **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021** ciò che era in vigore fino al 15 ottobre scorso e cioè l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

GIORNALISTI

E' prevista l'estensione, con riferimento ai giornalisti lavoratori dipendenti, delle norme legislative statali che riconoscono alla generalità dei datori di lavoro sgravi (o esoneri) contributivi intesi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione; l'estensione opera per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

E' differito **dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021** il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che concerne le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (quindi chi ha già esercitato questa opportunità entro il 31 dicembre non la può riproporre), mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle causali previste dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo distinti saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale